



Data aggiornamento: 26/03/2020

ATTIVITA' NON SOGGETTE A SOSPENSIONE

(aggiornamento Decreto MISE 25 marzo 2020)

Le attività che non sono sospese vanno svolte comunque nel rispetto del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus covid-19

1) COMMERCIO AL DETTAGLIO (Decreto 11 marzo 2020)

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

2) SOMMINISTRAZIONE E RISTORAZIONE (Decreto 11 marzo 2020)



Data aggiornamento: 26/03/2020

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto oltre alle mense e catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sempre in ambito di somministrazione di alimenti e bevande, a seguito dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020, restano aperti gli esercizi posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete autostradale ma possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Restano aperti, inoltre gli esercizi di somministrazione in ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

3) SERVIZI ALLA PERSONA (Decreto 11 marzo 2020)

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse

4) STUDI PROFESSIONALI (DPCM 22 marzo 2020)

In merito agli studi professionali, questi possono rimanere aperti seguendo queste raccomandazioni:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

5) INDUSTRIE E COMMERCIO (Allegato 1 Decreto Mise del 25 marzo 2020 che sostituisce l'allegato 1 DPCM 22 marzo 2020)

- 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
- 03 Pesca e acquacoltura
- 05 Estrazione di carbone
- 06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
- 09.1 Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
- 10 Industrie alimentari
- 11 Industria delle bevande
- 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
- ~~13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti~~
- 13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
- 14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
- 16.24.20 Fabbricazione di imballaggi in legno
- 17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici 17.23 Fabbricazione di prodotti cartotecnici 17.24 Fabbricazione di carta da parati)



Data aggiornamento: 26/03/2020

- 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
- 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
- 20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici 20.12 Fabbricazione di coloranti e pigmenti – 20.51.01 Fabbricazione di fiammiferi – 20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi - 20.59.50 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale – 20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio)
- 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
- ~~22.1 Fabbricazione di articoli in gomma~~
- 22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici 22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature e 22.29.02 Fabbricazione di oggetti per l'ufficio e la scuola in plastica)
- 23.13 Fabbricazione di vetro cavo
- 23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
- 25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
- 25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
- 26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
- 27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
- 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
- ~~28.3 fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura~~
- ~~28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)~~
- 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
- 28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
- 32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
- 32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
- 32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
- 33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01 Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine - 33.11.02 Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale - 33.11.03 Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni - 33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate - 33.11.05 Riparazione e manutenzione di armi bianche – 33.11.07 Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa - 33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo - 33.12.92 Riparazione e manutenzione di giostrine, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre attrezzature per parchi di divertimento – 33.16 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali – 33.17 Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro motori)
- 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
- 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
- 37 Gestione delle reti fognarie
- 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
- 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
- 42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici 42.91 Costruzione di opere idrauliche – 42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca – 42.99.10?)
- 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
- 45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
- 45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
- 45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
- 46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
- 46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
- 46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici



Data aggiornamento: 26/03/2020

- 46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
- 46.61 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
- ~~46.69.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto~~
- 46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
- 46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
- 46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
- 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
- 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua
- 51 Trasporto aereo
- 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
- 53 Servizi postali e attività di corriere
- 55.1 Alberghi e strutture simili
- j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione
- K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative
- 69 Attività legali e contabili
- 70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
- 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
- 72 Ricerca scientifica e sviluppo
- 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche
- 75 Servizi veterinari
- 78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività non sospese
- 80.1 Servizi di vigilanza privata
- 80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
- 81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
- 82.20.00 Attività dei call center limitatamente alle attività di call center in entrata (inbound) e nei limiti in cui sono espletate in relazione alle attività non sospese
- 82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
- 82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
- 82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio
- 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
- 85 Istruzione
- 86 Assistenza sanitaria
- 87 Servizi di assistenza sociale residenziale
- 88 Assistenza sociale non residenziale
- 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
- 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
- 95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
- 95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
- 95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
- 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

6) ATTIVITA' FUNZIONALI A QUELLE DELL'ALLEGATO 1 DPCM 22/03/2020, COME SOSTITUITO DAL DECRETO MISE DEL 25/03/2020 ATTIVITA DEI SERVIZI ESSENZIALI E DI PUBBLICA UTILITA' (DPCM 22 marzo 2020)



Data aggiornamento: 26/03/2020

Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui Allegato 1 DPCM 22/03/20 indicate al paragrafo precedente come sostituito dal Decreto MISE del 25/03/2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali (per servizi essenziali si intende quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione) previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti.

Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente.

7) PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, TRASPORTO DI FARMACI, PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI (DPCM 22 marzo 2020)

È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

8) IMPIANTI A CICLOPRODUTTIVO CONTINUO (DPCM 22 marzo 2020)

Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti⁴. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa.

9) INDUSTRIA AEROSPAZIALE E DIFESA E SETTORI STRATEGICI (DPCM 22 marzo 2020)

Sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.